



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 27/6/2019, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.*;
- VISTO il D.P.Reg. Sicilia n. 48 del 18/7/2012 con il quale è stato approvato il *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;
- VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTO il D.P.Reg. Sicilia n. 707 del 16/2/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'ing. Salvatore Lorenzo D'Urso;
- VISTO il DDG n. 297 del 29/3/2019 con il quale l'arch. Natale Frisina è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il DRS n. 150 del 16/4/2010, con il quale è stata rilasciata alla società New Energy s.r.l., con sede legale in Roma, Via Po n. 22 (oggi via Firenze n. 32), C.F. e P.I. n. 01285150882 (di seguito *Società*), l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m., per la costruzione ed esercizio di una piattaforma ecologica alimentata a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8,425 MWe, da realizzarsi nel territorio del Comune di Modica (RG), all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo su un lotto di terreno identificato catastalmente al N.C.T. di Modica foglio 169 p.lla 1584 e foglio 164 p.lla 807;
- VISTE le successive proroghe del termine di ultimazione dei lavori di cui ai DRS n. 972/2014, DRS n. 23/2015 e DRS n. 431/2017, modificato ed integrato dal DRS n. 646/2017 (che ha uniformato il termine di ultimazione dei lavori dell'impianto con quelli di realizzazione delle relative linee elettriche autorizzate con provvedimento commissariale n. 12160/2014), rilasciate, in ottemperanza alle sentenze del CGARS n. 1368/2010 e n. 416/2015, per dare modo alla *Società* di poter rimodulare il progetto aggiornandolo alle più recenti tecnologie e, nel contempo, consentire all'Amministrazione regionale di appostare, nel rispetto della vigente legislazione contabile, le risorse finanziarie da mettere a disposizione della *Società* e ad essa erogarle, previo rilascio di fidejussione bancaria, come ribadito dalle superiori sentenze.



- VISTA la nota datata 22/2/2019, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'energia in pari data al n. 8722, con la quale la *Società* ha avanzato istanza per la concessione di un'ulteriore proroga al termine per l'ultimazione dei lavori di mesi ventiquattro;
- VISTO il DDG n. 534 del 10/6/2019 con il quale, a parziale accoglimento della suddetta istanza, è stato concesso alla *Società* una proroga di mesi dieci (di cui due per il recupero dei tempi di istruttoria) per l'ultimazione dei lavori a decorrere dal 28/3/2019, al fine di consentire alla *Società* medesima sia di rimodulare il progetto aggiornandolo alle più recenti tecnologie, sia di integrare la documentazione prevista nella "Lista di controllo" pubblicata sulla pagina internet del DRE - URP - Modulistica da scaricare - Servizio 3, e riservandosi, ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione amministrativa e tecnica, di *"rideterminare complessivamente i tempi di realizzazione dell'opera"*, così come sancito del CGARS nelle sentenze su citate;
- VISTA l'ordinanza n. 1179/2019 con la quale il TAR Sicilia, sez. III, in seguito a ricorso avanzato dalla *Società* per l'annullamento del suddetto DDG n. 534/2019, ha accolto l'istanza cautelare proposta con il ricorso suindicato, nei termini di cui in motivazione e ai fini del riesame ed ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato secondo quanto precisato in motivazione e nei limiti ivi specificati e cioè per asserita carenza di motivazione;
- PRESO ATTO del parere rilasciato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con nota prot. n. 82 del 2/1/2020 (prot. entrata n. 28 di pari data) di rinuncia all'appello per la fase cautelare;
- RITENUTO doveroso, pertanto, riesaminare l'istanza di cui trattasi alla luce della sopra menzionata ordinanza per ciò che attiene sia il periodo di concessione della proroga, accogliendo l'istanza della *Società*, sia per ciò che attiene le motivazioni che inducono questa Amministrazione al rilascio della proroga medesima;
- CONSIDERATO che il CGARS ha contemplato l'aggiornamento del progetto, diversamente da quanto affermato dalla *Società*, nel senso di quanto riportato nella sentenza n. 1368/2010 nella quale il suddetto Consiglio, nel decidere la quantificazione della somma equivalente al finanziamento originariamente concesso, prescrive che i "modi" ed i "termini" dell'utilizzo delle risorse da mettere a disposizione della *Società* debbano *"... essere rideterminati in ragione del decorso del tempo"*, i quali "modi" non possono che concretarsi in quelli afferenti anche l'aggiornamento tecnologico (non necessariamente sostituzione) del progetto;
- RITENUTO non ammissibile che il privato, pur nell'ambito della libertà di iniziativa economica che, si rammenta, ai sensi dell'art. 41, comma 2° della Costituzione non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, possa imporre proprie scelte imprenditoriali atteso altresì che gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile hanno natura atipica rispetto ad altri impianti industriali, dovendo soddisfare, nel contempo, l'interesse privato al profitto ma anche (soprattutto nel caso benefico di provvidenze finanziarie) l'interesse pubblico al raggiungimento degli obiettivi ambientali posti a livello transnazionale dal trattato di Kyoto e successivi;
- CONSIDERATO che, essendo peraltro la potenza impegnabile sulla rete elettrica a media ed alta tensione un bene limitato e dovendo ogni impianto similare a quello di cui trattasi essere allacciato a tale rete (con prenotazione appunto tramite uno specifico "preventivo di connessione" con le società pubbliche di gestione delle reti), ne consegue che la pubblica amministrazione ha il dovere di privilegiare e convogliare alla produzione gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che presentino la maggiore efficienza tecnologica possibile certamente esclusa in capo ad un'opera il cui progetto sia risalente nel tempo;
- RITENUTO che la richiesta dell'Amministrazione di adeguamento ed aggiornamento del progetto *de quo* appare poi del tutto ragionevole non pretendendosi peraltro uno affatto nuovo, ed essendo al

contrario irragionevole la pretesa che si possa dare attuazione ad un'opera non in linea con le vigenti normative;

CONSIDERATO altresì che, a mero titolo esemplificativo, nel lungo lasso di tempo trascorso dalla data di stesura del progetto ad oggi sono intervenute sostanziali modifiche in ordine alle problematiche della sicurezza sul lavoro e la conseguente analisi dei rischi (D.lgs. n. 81/2008 e s.m. - T.U. salute e sicurezza), in ordine alla sicurezza antincendio (DPR n. 151/2011 e s.m.) e in materia ambientale (D.lgs. n. 152/2006 - T.U. ambientale), onde per cui la valutazione delle corrispondenze del progetto alle mutate condizioni normative non può essere trattato come "un impedimento" o un "appesantimento dell'iter" posto dall'Amministrazione regionale, ma bensì come la naturale attuazione del disposto della sentenza di cui sopra, con una scadenza temporale congrua rispetto alla verifica richiesta. Appare anche utile rappresentare che all'adeguamento normativo non può affiancarsi una nuova analisi tecnica che contempra le evoluzioni del mercato tecnologico di riferimento e le BAT (Best Available Techniques)<sup>1</sup>, al fine anche di determinare il nuovo quadro economico di progetto che, nel caso in esame, potrebbe essere sensibilmente più basso rispetto alle previsioni progetto originario;

VISTA l'interrogazione prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0225354\_20190606 effettuata in data 6/6/2019 alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA - ex SI.Ce.Ant.) attraverso previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

RITENUTO, sussistendone i presupposti, in esecuzione dell'ordinanza del TAR n. 1179/2019 citata, di dover provvedere all'annullamento in autotutela del DDG n. 534 del 10/6/2019 e, riesaminata la pratica, poter altresì provvedere al differimento del termine di efficacia dell'autorizzazione unica di cui trattasi di mesi ventiquattro con decorrenza 28/3/2019 e scadenza 28/3/2021, ultima data di fine lavori fissata dal DRS n. 431/2017, modificato ed integrato dal DRS n. 646/2017, atteso che, ai sensi del prevalente orientamento giurisprudenziale, l'atto che estende il termine di efficacia di un provvedimento amministrativo deve a questo collegarsi senza vuoti temporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia dell'atto su cui si salda, costituendo con questo un unicum temporale;

RITENUTO, altresì, di prorogare di mesi ventiquattro il termine per la realizzazione delle linee elettriche afferenti l'impianto, autorizzata con provvedimento commissariale n. 12160/2014

## DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il DDG n. 534 del 10/6/2019 è annullato in autotutela.

Art. 2) Il termine di efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m., con DRS n. 150 del 16/4/2010 alla Società New Energy a r.l. con sede legale in Roma, via Firenze n. 32, C.F. e P.I. n. 01285150882 (di seguito Società), per la costruzione ed esercizio di una piattaforma a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8,425 MWe, da realizzarsi nel Comune di Modica (RG), all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, già prorogata con DRS n. 972/2014, DRS n. 23/2015 e DRS n. 431/2017, modificato ed integrato dal DRS n. 646/2017, è differito di mesi ventiquattro, con decorrenza 28/3/2019 e scadenza 28/3/2021.

<sup>1</sup>Trattasi delle "migliori tecniche disponibili (MTD), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che - tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto - garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un'adeguata prevenzione degli incidenti. Esse vanno individuate ed adottate da parte del gestore dell'impianto e risultano indispensabili al fine del raggiungimento di un livello il più possibile elevato di protezione dell'ambiente.

- Art. 3) Il termine per la realizzazione delle linee elettriche autorizzate con provvedimento commissariale n. 12160/2014, è prorogato di mesi ventiquattro, con decorrenza 28/3/2019 e scadenza 28/3/2021.
- Art. 4) Il Dipartimento regionale dell'energia si riserva di emettere ulteriore apposito decreto di rideterminazione complessiva dei tempi di realizzazione dell'opera di cui all'art. 1 allorché la Società adempierà a quanto in premessa meglio specificato, nel rispetto delle sentenze del CGARS n. 1368/2010 e n. 416/2015.
- Art. 5) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'energia.
- Art. 6) La Società è onerata dei seguenti adempimenti:
- registrare il presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate;
  - curarne la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
  - dare comunicazione dell'emissione del presente provvedimento di proroga a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento notiziandone il DRE - Servizio 3.
- Art. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 10 GEN. 2020

  
Il Dirigente Generale  
(Ing. Salvatore D'Urso)

